



# COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

P. IVA e Codice Fiscale 00575910872

**Città Metropolitana di Catania**

**AREA II Economico/Finanziaria**

**Ufficio Tributi – Servizio IMU**

## SALDO IMU anno 2023

Il Funzionario Responsabile IMU informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020);

Visto l'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019;

Entro Lunedì 18 Dicembre 2023 (primo giorno non festivo successivo alla scadenza) deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo di quanto dovuto dal contribuente per **IMU 2023**.

Il pagamento viene eseguito in autoliquidazione, a mezzo modello F24 applicando le aliquote e detrazioni IMU (art.1- commi 739 a 783 L. 160/2019) approvate con delibera di CC n.7 del 31/05/2022

Fattispecie imponibile	Aliquota	Detrazioni
<b>Abitazione principale</b> <b>categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	<b>5,5 per mille</b>	<b>Detrazione</b> <b>€ 200,00</b> (art.1, comma 749, della L. n. 160/2019)
<b>Abitazione Principale</b> per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	<b>5,5 per mille</b>	<b>Detrazione</b> <b>€ 200,00</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	<b>1 per mille</b>	
<b>Terreni agricoli</b>	<b>8,9 per mille</b>	
<b>Immobili produttivi del gruppo "D"</b> (esclusi D10)	<b>10,40 per mille</b> <b>di cui</b> <b>7,60 per mille</b> <b>riservato allo</b> <b>stato</b>	
<b>Altri immobili</b>	<b>10,40 per mille</b>	
<b>Immobili locati a canone concordato</b> (art.1, comma 760, L.160/2019)	<b>7,8 per mille</b>	
<b>A.I.R.E.</b> soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art.1, c.48, <a href="#">Legge 178/2020</a> )	<b>5,20 per mille</b>	

**Novità IMU 2023 (Legge di Bilancio 2023):**

### **AIRE - PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO**

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%.

Aliquota IMU da applicare per questa casistica è il 5,20 per mille.

**Non è più presente l'esenzione per gli immobili Categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli destinati a cinema, teatro.

**Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili:**

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

**ESENZIONI 2022 valide per il 2023:**

Sono esenti anche per il 2023 gli immobili:

**- i beni merce** ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.

**Agevolazioni:**

**COMODATO D'USO GRATUITO**  
(art.1, comma 747, L. n.160/2019)

- **Riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato** e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

**Si ricorda agli utenti beneficiari di agevolazioni/esenzioni di presentare all'ufficio tributi idonea documentazione (Dichiarazione IMU oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi).**

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

**Orari di ricevimento** (nel rispetto dell'emergenza sanitaria)

- lunedì dalle ore 9:00 – 12:00
- martedì dalle ore 15:30 - 17:00
- venerdì dalle ore 9:00 – 12:00

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi Servizio IMU al **numero di telefono 3371538045**

- PEC: [infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it](mailto:infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it)
- Sito web: <https://www.comune.mottasantanastasia.ct.it>

È possibile calcolare gratuitamente l'acconto IMU e stampare il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito: [https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo\\_imu.php](https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php).

Il Funzionario responsabile IMU  
**Dott. Giorgio Garufi**